

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 4/2020/EL depositata in data 24/04/2020

RICORSO: annullamento e/o riforma della deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 131/2019/PRSP, con la quale, nell'ambito del controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti, la Sezione medesima accertava, come grave irregolarità: la conservazione di residui attivi insussistenti non correlati a idonei titoli giuridici, la sovrastima del maggior disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, la conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione sostanziale.

RICORRENTE:

Comune di Chieti, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo, Procura regionale presso la Corte dei conti per l'Abruzzo, Procura generale presso la Corte dei conti, Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti e Commissione centrale per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prefettura de L'Aquila - Ufficio territoriale per il Governo, Prefettura di Chieti - Ufficio territoriale per il Governo, Organo di revisione del Comune di Chieti.

QUESTIONE RISOLTA: con l'entrata in vigore del D.M. 12 febbraio 2018, la disciplina del riaccertamento straordinario consente di ricomprendere nel perimetro dell'operazione straordinaria di pulizia, con tutti i benefici alla stessa correlati, anche i residui in precedenza mantenuti in modo erroneo.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 3; art. 97; art. 81; art. 103; art. 119; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. e); *L. n. 205/2017*: art. 1, c. 848; *D.M. del MEF 12 febbraio 2018*: art. 1; art. 2; *D.M. del MEF 2 aprile 2015*: art. 2; *D.Lgs. n. 118/2011*: art. 3; art. 16; art. 74; All. 5.2, lett. a) e b); All. 4/2, punto 9.3; *L. n. 266/2005*: art. 1, c. 166; *D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)*: art. 148 bis; art. 179; art. 188; art. 189; art. 228.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. 23/2019/EL; sent. n. 12/2019/EL sent. n. 40/2017/EL; sent. n. 30/2017/EL; sent. n. 24/2017/EL; sent. n. 15/2017/EL; sent. n. 13/2017/EL; sent. n. 64/2015/EL; sent. n. 11/2014/EL; sent. n. 2/2013/EL; **SEZ. AUT.**, del. N. 31/2016; del. n. 4/2015; **Corte Cost.**, sent. n. 6/2017; sent. n. 217/2016; sent. n. 107/2016; sent. n. 10/2016; sent. 60/2013; sent. n. 179/2007.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite ribadiscono, in primo luogo, che: <<**le deliberazioni delle Sezioni di controllo dovrebbero essere, comunque, "giustiziabili" in tutti i casi nei quali esse, per il carattere prescrittivo o interdittivo, vengono a ledere posizioni qualificate di un ente locale**>>, tant'è vero che <<**il giudizio intestato alle Sezioni riunite in speciale composizione ... non si limita al rilevamento dei vizi della deliberazione impugnata, ma investe l'intero rapporto, trattandosi di giurisdizione piena a carattere non impugnatorio, tale da consentire allo stesso**

Collegio in speciale composizione la possibilità di pervenire ad una propria ed autonoma valutazione, conformativa o modificativa, rispetto a quella resa dalla Sezione di controllo ... senza, tuttavia, giungere a sostituire la Sezione regionale nei poteri istruttori, relativi all'attività di controllo, propri di quest'ultima>>.

Entrando, invece, nel merito della questione, il Collegio giudicante ne ha tracciato i confini, trattandosi <<di stabilire se è ammissibile la cancellazione, in occasione del riaccertamento straordinario previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lvo 23 giugno 2011, n. 118, di residui attivi che avrebbero dovuto essere espunti dal conto del bilancio all'esito del riaccertamento ordinario relativo all'esercizio 2014, con ogni conseguenza in ordine alla rideterminazione del risultato di amministrazione di questo esercizio e del disavanzo straordinario previsto dal successivo comma 16 dello stesso articolo>>.

Ebbene il principio di diritto che il Consesso contabile ne fa discendere è dato dal fatto che <<in considerazione anche degli elementi di novità introdotti nell'ordinamento ... si deve ritenere che il momento temporale che costituisce lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo ordinamento è l'1-1-2015 e che l'obiettivo essenziale è quello di effettuare tutte le cancellazioni a quella data senza necessità, diversamente da quanto disposto dalla delibera impugnata, di ricostruzione retroattiva di risultati precedenti, derivanti da errori nel mantenimento delle poste creditorie oggetto del riaccertamento straordinario>>.

ABSTRACT

La problematica, sottoposta al vaglio delle Sezioni riunite, ha avuto ad oggetto, essenzialmente, il chiarimento di matrice contabile, relativo alla portata applicativa del meccanismo del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, risultanti all'1-1-2015, attualmente rivisitato alla luce del sistema delle norme contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011, nella legge n. 205 del 2017, nonché, da ultimo, nel D.M. del 12 febbraio 2018, che hanno condotto ad un perfezionamento del principio della cosiddetta contabilità "armonizzata", rispetto al tradizionale impianto previsto dal Testo unico enti locali.

Il punto nodale da cui la sentenza prende avvio, individuandone al contempo l'iter argomentativo, che porterà alla conclusione dell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della deliberazione di controllo impugnata dall'ente locale, è rinvenibile nella necessità di specificare la portata ontologica e pratica del principio della "competenza potenziata", il quale, secondo il *dictum* del Collegio, <<richiede che l'imputazione delle obbligazioni sia effettuata non all'interno dell'esercizio in cui sorge l'obbligazione (elemento che darà luogo solo alla registrazione contabile), ma nell'esercizio in cui la stessa viene a scadere, ovvero sia quando la stessa diviene esigibile>>.

Sulla base di tale assunto, il percorso motivazionale diviene più intenso, laddove il Consesso contabile, mettendo in luce gli elementi normativi di novità introdotti nell'ordinamento, si affretta a precisare che proprio l'ambito delle scritture contabili, che attestino una rappresentazione reale della situazione debitoria/creditoria dell'ente, comporta un approccio più effettivo del riaccertamento straordinario, con i conseguenti corollari applicativi attinenti alle misure di cui il soggetto territoriale può beneficiare mediante il ripiano di lungo periodo, soprattutto con riferimento a potenziali disavanzi.

Concludendo, infatti, le Sezioni riunite statuiscono sul punto che <<emerge chiaramente la volontà legislativa diretta a riconoscere una prevalenza all'operazione di inveramento delle situazioni contabili che si manifesta con la possibilità di ricomprendere nell'alveo del riaccertamento straordinario tardivo o del nuovo riaccertamento straordinario, anche residui erroneamente mantenuti in difetto del presupposto di obbligazioni perfezionate, con ciò dando, da un lato, una precisa indicazione applicativa agli enti che si trovassero a dover ancora effettuare il riaccertamento straordinario (art. 1 D.M. 12 febbraio 2018) e rendendo, dall'altro, legittima una tardiva "pulizia">>

delle situazioni “di errore” riscontrate dal Ministero o dalle Sezioni di controllo, vale a dire di quelle poste relative a situazioni pregresse non conformi ad una corretta applicazione delle norme contabili, che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere corrette, ovvero cancellate, già in sede dei riaccertamenti precedenti all’introduzione della riforma>>, riconoscendo, infine, <<anche per gli eventuali disavanzi derivanti da queste cancellazioni tardive, l’accesso al beneficio di un ripiano modulato su un periodo temporale molto più lungo dell’ordinario (entro l’esercizio 2044)>>.